

un nuovo concorso, non avrebbero mai potuto passarvi.

Ma, se, come propone ora l'onorevole Di Sant'Onofrio, essi passassero nel ruolo A per sola anzianità senza passare ad insegnare nelle classi superiori, sparirebbe la ragione di distinguere tra i due ruoli, e l'Erario poi dovrebbe sempre pagare quegli altri insegnanti che sarebbero nelle classi superiori in cui avrebbero potuto, se capaci, salire quelli del Ginnasio inferiore; è evidente l'onere finanziario perchè si dovrebbero pagare due insegnanti nello stesso ruolo A invece di uno solo del ruolo A ed un altro del ruolo B.

Io non credo che per questi insegnanti anziani la più importante sia la questione della sede; è forse questione del non potersi sottoporre ad una prova di greco, necessaria per l'insegnamento nel Ginnasio superiore; essi, sotto l'aspetto dei 15 anni di esercizio, vorrebbero avere il beneficio del ruolo e dello stipendio superiore senza passare nelle classi superiori. Sparirebbe così ogni distinzione tra i due ruoli; quindi l'emendamento è assolutamente inaccettabile. Si appaghino gli insegnanti del Ginnasio inferiore del molto che si è fatto, credo meritamente, per loro.

Quanto all'onorevole Montresor dichiaro che l'emendamento suo, proponente di sopprimere le parole di *matematica*, non posso accettarlo per le ragioni già spiegate in questa discussione. Nè vi è ora una ragione nuova nella sede di quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Montresor, insiste nel suo emendamento?

MONTRESOR. Non vi insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Marangoni ha ritirato il suo.

Onorevole Sipari?...

SIPARI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, mantiene il suo?

DI SANT'ONOFRIO. Mi rassegno e lo ritiro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 39.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 40, di cui do lettura nel nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

Art. 40.

« Agli attuali insegnanti di ruolo e Capi d'istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:

1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di lire 500 sullo stipendio; tale

aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali e sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915.

2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.

« Agli attuali Capi d'istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai Capi di istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sarà inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.

« Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sarà inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i Capi d'istituto nella tabella L, annesse alla presente legge, a ciascuno sarà corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il Capo d'istituto o l'insegnante conseguirà successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali e in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che è corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sarà determinato in modo che la somma complessiva dello stipendio e dell'assegno uguagli lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle I ed L.

« Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'articolo 14 della legge 26 dicembre 1909, numero 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianità ».

Si dia lettura delle tabelle I ed L annesse a questo articolo.

VALENZANI, segretario, legge: